

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5849 del 17/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies, ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s., allevamento sito in Via dei Ronchi n. 2 in Comune di Meldola, modifica non sostanziale di AIA per variazione sistema di stabulazione nel capannone B.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6046 del 17/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies, ditta **Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s.**, allevamento sito in Via dei Ronchi n. 2 in Comune di Meldola, modifica non sostanziale di AIA per variazione sistema di stabulazione nel capannone B.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Determina Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot. gen. n. 49586/185 del 20/05/2014 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s. con sede legale in Comune di Meldola, via Montanari 64 per la gestione dell’installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita nel medesimo Comune in Via Ronchi n.2;

Evidenziato che l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla Delibera di Giunta Provinciale prot. gen. n. 49586/185 del 20/05/2014 è stato modificato con la DET – AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 alle seguenti Sezioni:

- Sezione A “Sezione informativa”;
- Sezione C2 “Ciclo Produttivo e Materie Prime”;
- Sezione C3 “Emissione in Atmosfera”;
- Sezione D, Paragrafo D.2.4 “Emissione in Atmosfera Piano di Miglioramento, Limiti e Prescrizioni Autorizzative”;

Vista la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla ditta **Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s.** in data 06/09/2019 (prot. n. PG/2019/138141) attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, relativa alla realizzazione dei seguenti interventi di miglioramento per il benessere animale:

- modifica del sistema di stabulazione del capannone B, da una stabulazione con gabbie arricchite a una stabulazione in voliera con nastri non ventilati ed uscita dei capi avicoli all'aperto in zona recintata;
- riduzione del numero di capi allevati nel capannone B da 34.560 a 19.488 (riduzione di n. 15.072 capi) che determina un numero complessivo di capi allevati nell'installazione pari a 112.305;

Vista la nota prot. n. PG/2019/139438 del 9/9/2019 con la quale questo SAC di Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere la modifica sopra descritta come ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Precisato che nella medesima comunicazione è stato altresì chiesto agli stessi Enti di esprimere pareri in merito o di manifestare, entro i successivi 15 giorni, eventuali richieste di integrazioni documentali;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2019/139438 non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche interessate e successivamente questa Autorità competente, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal proponente, in data 26/09/2019, con comunicazione PG/2019/148306, ha trasmesso alla ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s. una richiesta di integrazioni;

Dato atto che la ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s. in data 2/12/2019 ha evaso tale richiesta mediante caricamento della documentazione integrativa richiesta sul portale IPPC-AIA, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/185525;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata da questo SAC Forlì-Cesena di Arpae sulla documentazione di modifica di AIA e viste altresì le opportune valutazioni sulla documentazione integrativa pervenuta che si considera esaustiva, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Comune di Meldola in Via Ronchi 2 come segue, in riferimento al dispositivo di cui alla DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018.

1. viene sostituito integralmente il punto 1.1 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti descrittivi delle planimetrie di riferimento;
2. viene sostituito integralmente il punto 1.2 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti descrittivi del "Ciclo produttivo" dell'installazione;
3. viene sostituito integralmente il punto 1.3 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero di capi che si intende allevare";
4. viene sostituito integralmente il punto 1.4 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti della Tabella "Tipologia Produttiva";
5. viene sostituito integralmente il punto 1.5 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti della Tabella indicante la produzione complessiva di ammoniaca;
6. viene sostituito integralmente il punto 1.6 del dispositivo con particolare riferimento ai contenuti della Tabella "Valutazione Ambientale Complessiva";

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Precisato che la modifica proposta dalla ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s. non è soggetta a procedura di verifica screening ai sensi della L. R. 4/2018 in quanto determina una diminuzione dei capi allevati e non sono richiesti né nuovi punti di emissione né nuovi scarichi;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richiesta presentata;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la Responsabile dell'Incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia" Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta della ditta Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio s.s. di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrale Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 49586/185 del 20/05/2014 e s.m.i. per la gestione dell'allevamento ubicato in via dei Ronchi n. 2 in Comune di Meldola, come già modificata con la DET – AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018;
2. di **modificare** il dispositivo di cui alla DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come di seguito precisato:
 - 2.1. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.1 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

'''

Categoria IPPC 6.6 a)

Ditta: Ronchi Società Agricola di Strada Pasqualino e Antonio ss

Sede legale: Via A. Montanari, 64 telefono 0543/497159

Ubicazione Allevamento: Strada dei Ronchi, 2 Meldola

Tipologia specie allevata: galline ovaiole

Gestore: Antonio Strada telefono 0543/497159

Planimetrie di riferimento: planimetria 3A – 3B – 3D - 3F – Agosto 2019;

'''

2.2. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.2 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

'''

Dalla documentazione allegata in domanda il ciclo produttivo è così descritto.

L'allevamento è formato da 3 capannoni (denominati, nell'allegato 3A-3B-3D-3F, con le sigle A, B e C) nei quali sono allevate galline ovaiole per la produzione di uova da consumo. Il ciclo produttivo ha una durata media di circa 12 mesi, dopo il quale i capi vengono avviati alla macellazione. Si procede poi alle operazioni di pulizia, eventuale lavaggio e disinfezione e quindi all'accasamento di capi giovani dell'età di circa 17 settimane.

Nel capannone A è adottata la tecnica di stabulazione in voliera con nastri di asportazione e tunnel di essiccazione esterno. Nel medesimo capannone, per il razzolamento, è disponibile sia una superficie a terra sia al 3 piano, nelle due file centrali, della gabbia convertita in voliera. Tale superficie è pari a 1.295 m². La lettiera è costituita da paglia in pellet e/o truciolo di legno tritato e depolverato.

Nel Capannone B le ovaiole sono poste in sistema in voliera (nastri non ventilati di asportazione della pollina) e accesso all'esterno in area recintata. Le deiezioni cadono su nastri in polietilene posti sotto ai piani calpestabili dalla ovaiole, in modo da impedire che la pollina non cada nel piano sottostante. La lettiera è distribuita uniformemente su tutto il pavimento pieno. I nastri vengono azionati manualmente ogni 3-4 giorni e convogliano la pollina dei rispettivi piani, circa il 75% del totale, in testata al capannone su un altro nastro trasportatore trasversale di plastica e poi ad un nastro inclinato, coperto e su pavimento impermeabilizzato, che la convoglia nel cassone del mezzo per trasporto in concimaia o direttamente agli impianti di biogas. L'altro 25% della pollina è deposta a terra sulla pavimentazione del capannone e viene rimossa periodicamente per evitare che le galline depongano le uova a terra, con asportazione totale a fine ciclo;

Nel capannone B, avente una superficie utile di voliera di 2990 mq, lungo il lato sud/ovest sono presenti degli uscioli per permettere l'uscita dei capi nell'area esterna interamente recintata nella quale sono posizionate n. 10 tettoie mobili di dimensione 2x1 dotate di abbeveratoio e mangiatoia.

Nel capannoni C i capi sono allevati in batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati. I nastri vengono azionati manualmente ogni 3-4 giorni e convogliano la pollina dei rispettivi piani, circa il 75% del totale, in testata al capannone su un altro nastro trasportatore di plastica inclinato che la convoglia direttamente nella concimaia annessa.

La ventilazione in tutti i capannoni è trasversale.

Nei capannoni è presente un impianto di raffrescamento formato da struttura esterna e supporto per pannello in cellulosa a nido d'ape.

Per l'illuminazione vengono usati tubi fluorescenti e tubi a LED.

Le deiezioni dei capannoni B e C vengono rimosse mediamente ogni 3/4 giorni con tenore di umidità ridotto di circa il 50% mentre per il capannone A tutti i giorni viene rimosso circa 1/3 delle deiezioni con tenore di umidità ridotto di oltre il 65%. Tutte le deiezioni vengono trasferite con nastro nelle concimaie coperte annesse ai capannoni e poi avviate a spandimento nei terreni a disposizione dell'azienda inseriti nel PUA, e in parte cedute a terzi con contratti.

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio dei reflui sono emissioni diffuse derivanti dal contatto con l'aria di materiale organico in fermentazione.

L'azienda cede a terzi circa il 60% della pollina prodotta e avvia a spandimento nei terreni del PUA circa il 40%.

Per lo stoccaggio delle deiezioni vengono utilizzate le concimaie annesse a ciascun capannone.

L'alimentazione è effettuata rispettando le necessità del processo di crescita, utilizzando mangimi che contengono i seguenti ingredienti: cereali in grani, prodotti di semi oleosi (farine di estrazione di soia tostata, decorticata e non, prodotta da soia geneticamente modificata) prodotti e sottoprodotti di cereali in grani, minerali, oli e grassi, prodotti di pesce, analogo idrossilato di metionina (acidi totali min. 85% - acido monomero min. 65%) 0,06%. Nell'allevamento è adottata una alimentazione azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili, di tipo multifase. Il mangime utilizzato contiene promotori della digestione, enzimi, fitasi e fosfati inorganici.

“““

2.3. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.3 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

“““

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero di capi che si intende allevare			
Numero di caci/ciclo che si intende allevare	112.305		
	Capannone A n.32.913 con sistema ad aviario ed essiccazione della pollina in tunnel esterno;	Capannone B n.19.488 con sistema ad aviario con nastri non ventilati e con accesso all'aperto;	Capannone C n.59.904 batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati;
Azoto prodotto al campo (kg/a)*	46.468		
Volume letami prodotto (m³/a)*	3.687		
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	65 (fosse di cemento dove è posto il nastro trasportatore) + 1 (sala raccolta uova)		
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)	812		
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)	2.328		

* Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto della domanda di AIA.

“““

2.4. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.4 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

“““

Presso l'impianto non ci sono coperture in cemento amianto.

Tipologia Produttiva Autorizzata		
Categoria animale	Galline ovaiole	
Numero di capi a ciclo autorizzati	112.305	
Superficie utile di allevamento (m ²) capannone A sistema ad aviario	3.657	
Superficie utile di allevamento (m ²) capannoni B sistema ad aviario con uscita all'esterno	2.990	
Superficie utile di allevamento (m ²) capannone C in batteria di gabbie	4.522	
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	202,17	
Note	Capacità produttiva: <ul style="list-style-type: none"> • n. capi 32.913 nel capannone A con sistema ad aviario e tunnel di essiccazione esterno; • n. capi 19.488 nel Capannone B con sistema in aviario, nastri non ventilati e uscioli per l'accesso all'esterno. • n. capi 59.904 nel Capannone C in batteria di gabbie e nastri ventilati. 	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	65 (fosse di cemento dove è posto il nastro trasportatore) + 1 (sala raccolta uova)	
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m ³)	-	
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	812	
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	2.328	
Estremi della comunicazione di spandimento	N. 19557 mod. 6 inserita sul portale in data 25/09/2017	
Stima ammoniacale emessa t/anno	23,83	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg di azoto escreto/capo/anno)	Dato Aziendale (kg di azoto escreto/capo/anno)
	0,40 - 0,80	0,667
Fosforo totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg di fosforo escreto/capo/anno)	Dato Aziendale (kg di fosforo escreto/capo/anno)
	0,10 - 0,45	0,499

“”

2.5. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.5 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

“”

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Caratterizzazione flussi di inquinanti prioritari

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniacale proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-TOOL. In particolare, con riferimento alla gallina ovaiole, la produzione complessiva di ammoniacale è pari a: 23,83 t/a.

Inquinante	Metodo di calcolo applicato	Sistema di Riferimento Kg/anno	Emissioni post-modifica Kg/anno	Variazione (%)
Ammoniaca	BAT - Tool	50,53	23,8	Diminuzione 52,8%

La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT- AEL.

Sono presenti silos di stoccaggio mangime. Non sono presenti impianti di combustione per il riscaldamento degli allevamenti. Sono presenti, inoltre, due gruppi elettrogeni di emergenza, alimentati a gasolio, che generano le emissioni E9 ed E10. Tali emissioni provengono da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I all'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto "scarsamente rilevanti", ai sensi dell'art. 272 comma 1 del medesimo Decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269. A tali emissioni non si applicano valori di emissione, ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i. e del punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06. Resta fermo che il gasolio utilizzato come combustibile per il gruppo elettrogeno di emergenza deve rispettare le caratteristiche di cui alla Sezione 1, Parte II, dell'Allegato X, della Parte V del D.Lgs. 152/06.

'''

- 2.6. vengono sostituiti integralmente i contenuti del punto 1.6 del dispositivo della DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 come segue:

'''

"Valutazione Ambientale Complessiva".

Si prende atto della tabella di valutazione del gestore in merito all'applicazione delle BAT C, allegata alla presente domanda di modifica non sostanziale. Si precisa che sono state prese in considerazione solo le BATC inerenti la parte oggetto di modifica, mentre la valutazione complessiva dell'intera installazione è rinviata alla prossima domanda di riesame dell'AIA. L'assetto impiantistico proposto dal gestore è conforme alle BATC. La Ditta ha dichiarato di applicare le BAT nella misura prevista dal Documento BATC. I valori emissivi che ne derivano sono i seguenti:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH ₃ /capo/anno	BAT AEL kg NH ₃ /capo/anno
Stabulazione	0,06 (Capannone A) 0,09 (Capannone B) 0,08 (Capannone C)	0,02 – 0,13 (sistema in voliera, Capannone A e B) 0,02 – 0,08 (sistemi a gabbie, Capannone C)
Stoccaggio	0,002	/
Spandimento	0,15	/

'''

3. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Società Agricola Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 185 del 20/05/2014 prot. gen. n. 146191/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto, così come anche le condizioni specificate nella DET - AMB 2018 - 4979 del 01/10/2018 non modificate dal presente atto;

5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 185 del 20/05/2014 prot. gen. n. 146191/2013 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s.;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s. .

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.